

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI GESTIONE

Il giorno Trenta del mese di Dicembre dell'anno Duemiladiciassette, nella sede dell'Unione Terra di Mezzo, con la presente convenzione, tra i Signori:

- **Paola Casali**, nata a Reggio nell'Emilia, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO** (codice fiscale: 00441280351), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 29.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **Tania Tellini**, nata a Castelnuovo di Sotto, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA** (codice fiscale: 00441540358), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **Maurizio Bottazzi**, nato a Reggio nell'Emilia, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CASTELNUOVO DI SOTTO** (codice fiscale: 00453840357), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **Paola Casali**, nata a Reggio nell'Emilia, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE TERRA DI MEZZO** (codice fiscale: 02408320352), in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 35 del 27.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- con atto costitutivo in data 3 dicembre 2009 i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnuovo di Sotto hanno costituito l'Unione Terra di Mezzo, in conformità all'art. 32 del TUEL;
- i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnuovo di Sotto, aderenti all'Unione Terra di Mezzo, fanno parte dell'ambito territoriale ottimale "Terra di Mezzo" e lo esauriscono;
- il controllo di gestione è un servizio strategico e propedeutico al conferimento delle funzioni e al monitoraggio dell'andamento delle risorse e dell'output sui risultati dell'Unione, non solo al servizio dell'Unione ma anche e soprattutto dei Comuni; attraverso il controllo di gestione, infatti, è possibile impostare una corretta analisi comparativa delle gestioni e, di conseguenza, standard ottimali di efficacia ed efficienza;
- la Regione Emilia Romagna, in ragione della riconosciuta strategicità della gestione associata del servizio in oggetto, nell'ambito del Programma di Riordino Territoriale 2015-2017, ha ritenuto di finanziare, a partire dal 2016, il conferimento alle Unioni del controllo di gestione attraverso l'erogazione di un contributo fisso;
- nell'ambito del documento "Verso il programma di riordino territoriale 2018-2020" elaborato dalla Regione Emilia Romagna nel mese di novembre 2017, che rappresenta la sintesi dei risultati dei gruppi di lavoro costituiti dai referenti delle Unioni nei diversi ambiti di materie, si propone di introdurre a livello normativo

l'obbligo di conferimento in Unione del servizio "controllo di gestione", anche attraverso un percorso formativo, a cura della Regione, che agevoli il raggiungimento dell'obiettivo entro 3 anni in tutte le Unioni;

- l'art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, prevede che: *"Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione: a) organizzazione generale dell'amministrazione, **gestione finanziaria e contabile e controllo**";*
- l'art. 6, comma 2, lettera v), dello Statuto dell'Unione prevede, tra le funzioni conferibili, quelle in materia di "gestione economica e finanziaria";
- tutti i Comuni dell'ambito ottimale "Terra di Mezzo" hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, il servizio in oggetto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- che i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione del servizio controllo di gestione, approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Terra di Mezzo, per brevità chiamata Unione, della gestione in forma associata e coordinata del Servizio controllo di gestione (riconducibile alla funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett.a) del D.L. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010).

In particolare, si dispone il conferimento del Servizio controllo di gestione di cui agli artt. 196 e ss. TUEL, a cui sono affidati i compiti di cui all'art. 147, comma 2, lettera a), per conto dell'Unione e dei Comuni aderenti, in stretto raccordo con gli altri organi di controllo interno istituiti in forma singola o associata, in attuazione delle disposizioni di legge e di regolamento in materia. L'ufficio unico controllo di gestione ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- supporto nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione e della Relazione della Giunta al Rendiconto/Relazione sulla Performance;
- predisposizione del PEG/Piano della Performance;
- attività di controllo di gestione/monitoraggio e predisposizione di appositi report, in base a cadenza periodica stabilita dal regolamento di contabilità;
- predisposizione referto del controllo di gestione;
- supporto nella predisposizione relazione di fine mandato;
- supporto nella predisposizione della relazione di inizio mandato;

- predisposizione piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio delle autovetture di servizio dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio e relativa relazione di consuntivazione;
- supporto nella redazione della relazione sui controlli interni;
- attività di controllo strategico per l'Unione Terra di Mezzo;
- analisi “dinamica” della gestione finanziaria, in corso di esercizio, al fine di verificare l'andamento delle entrate e delle spese ed attivare le azioni correttive necessarie a garantire l'allocazione ottimale delle risorse;
- analisi “dinamica” della gestione economico-patrimoniale, in corso di esercizio, al fine di verificare l'andamento della situazione patrimoniale ed economica e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- presidio della contabilità economica analitica, finalizzato alla correttezza delle rilevazioni e alla elaborazione dei report;
- altre attività previste per legge, in relazione alla dimensione demografica di ciascun ente, che fanno capo al servizio controllo di gestione.

2. La gestione associata è finalizzata a perseguire:

- il “miglioramento continuo”, al fine di ottenere una crescente efficacia ed efficienza delle performance delle strutture organizzative;
- la “reingegnerizzazione”, intesa come lo sviluppo di nuovi processi e/o la riprogettazione dei processi in essere al fine di ottenere miglioramenti durevoli di costo, efficienza e qualità;
- la promozione di percorsi di “apprendimento organizzativo”, che consentano di rilevare, in corso di gestione, quando l'organizzazione non sta raggiungendo i propri obiettivi e di identificare le cause di tali scostamenti al fine di individuare azioni correttive e/o di miglioramento;
- il consolidamento di sistemi informativi di raccolta, analisi e diffusione di dati, in grado di assicurare che le risorse economiche ed i fattori produttivi a disposizione siano impiegati in modo efficace ed efficiente coerentemente agli obiettivi prestabiliti;
- tendenzialmente, l'evoluzione verso una complessiva politica di programmazione economico-finanziaria e di controllo pensata e misurata a livello di ambito ottimale.

3. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata del servizio oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato, in modo dettagliato, nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni/servizi.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione del servizio e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti, salvo quanto previsto ai successivi commi.
3. Il trasferimento del servizio in Unione non modifica la titolarità degli organi di governo, che rimane in capo ai singoli enti, per quanto concerne gli atti, provvedimenti e attività riservate per legge e regolamento ad ogni ente locale e quelle specifiche relative ai comuni. Con riferimento ai menzionati atti, provvedimenti e attività potrà non darsi luogo al subentro dell'Unione nei rapporti in essere con soggetti terzi di cui al comma 2.
4. Il Responsabile dell'Area Organizzativa nell'ambito della quale sarà collocato il servizio controllo di gestione – nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti al servizio trasferito – adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni. Il Responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio del servizio conferito. I competenti organi di governo dell'Unione adottano tutti gli atti di programmazione, regolamentazione, macro-organizzazione ed ogni altra materia devoluta alla loro competenza, con riferimento all'ente sovracomunale.
5. Restano, invece, attribuite ai competenti organi di governo dei Comuni le attività di programmazione e controllo economico-finanziario che fanno capo ai rispettivi enti e gli atti ad essi riservati dalle norme di legge e di regolamento.
Nelle materie suddette, l'ufficio controllo di gestione dell'Unione è competente a predisporre l'istruttoria necessaria per addivenire all'approvazione degli atti ed il Responsabile ad esprimere i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL.
6. Considerata la trasversalità della funzione e la sua natura tipicamente di *staff*, potranno essere istituiti tavoli di lavoro (permanenti o temporanei) che – su indicazione del Responsabile dell'ufficio controllo di gestione in Unione, di concerto con il Segretario dell'Unione – coinvolgano tutti o alcuni responsabili di macro-struttura dell'Unione e/o dei Comuni, con finalità di coordinamento, approfondimento/valutazione, monitoraggio e condivisione.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
8. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa, prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al successivo art. 3. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 4.
9. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 6.

Art. 3 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del TUEL. Le variazioni di consistenza delle risorse umane assegnate all'ufficio controllo di gestione sono inserite nella programmazione di cui al successivo comma 5; per il personale, comunque, proveniente dai Comuni tali modificazioni sono concordate con gli enti interessati.
2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. All'atto del trasferimento, il personale viene assegnato definitivamente all'Area Organizzativa nell'ambito della quale è collocato il servizio controllo di gestione, transitando nella dotazione organica dell'Unione.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al successivo art. 8, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite e di cui all'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto dalla presente convenzione e per rendere disponibile all'Unione il personale necessario, dalla data prevista al successivo art. 8.
5. La Giunta dell'Unione definisce, con apposito atto, le macro-strutture, intese come le articolazioni organizzative di massima dimensione per l'ente (organigramma), unitamente alla definizione degli ambiti operativi e funzionali (funzionigramma). Periodicamente e, comunque, all'atto della definizione degli obiettivi esecutivi e della connessa assegnazione delle risorse (piano esecutivo di gestione, integrato con il piano della performance), si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione della struttura organizzativa. I competenti organi dell'Unione approvano il piano triennale ed il relativo aggiornamento annuale del fabbisogno di personale, da cui scaturisce la definizione della consistenza della dotazione organica. La dotazione organica è formulata con criterio complessivo ed indica il numero delle posizioni dotazionali previste, distinte unicamente per categorie professionali di inquadramento. In detti atti di pianificazione sono inserite anche le previsioni per l'Area organizzativa presso cui è collocato il controllo di gestione ed il Responsabile elabora le relative proposte di competenza.

Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali finalizzati allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio del servizio conferito con la presente convenzione sono a carico dei comuni. Gli oneri connessi al funzionamento delle singole sedi locali non sono comprese nelle spese del servizio conferito, fino a diversa disposizione della Giunta dell'Unione.

3. La gestione finanziaria del servizio rientra nel bilancio dell'Unione e ne segue le relative disposizioni.

4. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e, quindi, delle rispettive quote dei comuni oppure accollarsi l'intero onere.

5. Il riparto delle spese relative alla gestione del servizio conferito con la presente convenzione, a carico dei Comuni, è determinato in ragione di 1/3 per ogni Comune. Sono fatte salve particolari spese, progetti ed iniziative le cui modalità di riparto sono definite, di volta, dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati.

6. Il riparto delle spese di personale (trattamento economico fondamentale ed accessorio), comprese quelle per il Responsabile, è determinato in ragione di 1/3 per ogni Comune.

7. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dal successivo art. 6.

Art. 5 – SEDE

1. La sede operativa del servizio controllo di gestione coincide con quella della Ragioneria dell'Unione.

Art. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:
 - gli immobili o la porzione d'essi presso i quali i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite (sedi operative);
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite;
 - i beni mobili, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario di proprietà dell'Unione.
2. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a

titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

3. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.
4. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Tra le spese di investimento possono essere comprese anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica e di contabilità economico-patrimoniale.
6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 7 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 21/2012, con altre Unioni o con comuni/enti singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 ed ha durata indeterminata, come previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9 – RECESSO DAL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 (cinque) anni, il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare il trasferimento al Comune recedente – deciso sulla base di specifici accordi, da definire all'atto del recesso, da parte del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune recedente – del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio/ambito funzionale del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle funzioni da retrocedere. Sulla base degli accordi di cui al primo periodo, l'Unione può trasferire al Comune recedente anche la quota-parte di personale impegnato in attività attinenti alle funzioni oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio/ambito funzionale del Comune recedente. Le determinazioni relative al trasferimento di personale sono assunte – nell'ambito degli accordi di cui al presente comma – nel rispetto delle norme di finanza pubblica, che impongono il contenimento della spesa di personale (complessiva e/o per partizioni) e delle modalità ed istituti della partecipazione sindacale previsti dalla legge e dai CCNL.
2. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente restano all'Unione.
3. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le funzioni retrocesse, esclusivamente al territorio/ambito funzionale dello stesso. In questo caso, verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari (sia la parte interessi che capitale) ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere, che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
4. La titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio/ambito funzionale del Comune recedente per l'esercizio delle funzioni retrocesse, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare con lo stesso le necessarie convenzioni, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al recedente, per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
5. Alla fattispecie contemplata dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dell'Unione.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 196/2003. In ragione di ciò, tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e/o contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta, raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi, da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, della tabella allegata al d.p.r. n. 131/1986.

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Considerato che i vigenti Regolamenti di Contabilità dei Comuni aderenti, recano disposizioni univoche in materia di controllo di gestione, il servizio sarà svolto con le scadenze e con le modalità definite dal regolamento di contabilità degli Enti e le attività assegnate in sede regolamentare "all'Ufficio preposto alla funzione di controllo gestionale", faranno capo, a far data dal 1° gennaio 2018, all'Ufficio associato. Il controllo di gestione, con riferimento all'Ente Unione Terra di Mezzo, considerate le specificità connesse alle dimensioni demografiche e alle caratteristiche organizzative dell'Unione, sarà svolto con le scadenze e con le modalità definite dal regolamento di contabilità dell'Unione.

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

UNIONE TERRA DI MEZZO

*** **

Annotazione al Registro delle Scritture Private non registrate.

Numero progressivo di Registro: **11**

Data di stipula dell'atto: **30.12.2017**

Forma dell'atto: **Convenzione**

Oggetto dell'atto: **CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO
ALL'UNIONE TERRA DI MEZZO DELLA FUNZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE.**

Nome delle parti: **Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Cadelbosco
di Sopra, Comune di Castelnovo di Sotto, Unione Terra di Mezzo.**

Io Segretario Generale dell'Unione Terra di Mezzo e dei Comuni aderenti,
Dott.ssa Anna Lisa Garuti, depositario dell'atto originale, ho redatto in
modalità elettronica la presente annotazione legata all'originale della
convenzione redatta in modalità elettronica.

Consta nel suo formato di visualizzazione di una facciata.

Io Segretario, infine, appongo personalmente e mediante l'uso ed il
controllo personale degli strumenti informatici, sulla presente annotazione,
la mia firma digitale e marca temporale.

30.12.2017

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Lisa Garuti

f.to in modalità elettronica